

Spettabile

**Ente/Azienda/Organizzazione di volontariato Cliente**

Via e-mail

Verbania, 28.03.2022

## **Il nuovo D.L. n. 24/2022: novità e modifiche alla disciplina vigente**

Spettabile Ente/Azienda/Organizzazione di volontariato Cliente,

in data 24.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.L. n. 24/2021, il quale è rubricato "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*": esso, nell'ottica di un progressivo ritorno alla normalità successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (che si verificherà, come noto, il 31.03.2022), apporta numerose modifiche alle norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, di seguito elencate in sintesi.

Nella presente circolare, per brevità, non si esamineranno le novità relative ai seguenti punti: rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (art. 1 D.L. n. 24/2022), cessazione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 2 D.L. n. 24/2022) e di potere di ordinanza in capo al Ministero della salute, in materia di ingressi nel territorio nazionale e di linee guida/protocolli connessi alla pandemia da Covid-19 (art. 3 D.L. n. 24/2022): si rimanda agli articoli indicati per ogni approfondimento.

### **1. Mutamenti in materia di isolamento e autosorveglianza**

Con l'introduzione dell'art. 10-ter al D.L. n. 52/2021, è stato confermato - a partire dal 01.04.2022 - il divieto di mobilità dalla propria abitazione (oppure dimora) per i soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'Autorità sanitaria, in quanto positivi al Covid-19.

Inoltre, sempre a far data dal 01.04.2022, coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 devono sottoporsi al regime dell'autosorveglianza, il quale comporta:

- a. l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'art. 10-quater, co. 4 e 5, del D.L. n. 52/2021 (casi di bambini sotto i 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e soggetti che svolgono attività sportiva, nonché nel caso in cui - per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto - sia garantito l'isolamento da persone non conviventi; si veda sotto) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;

- b. l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute verranno definite le modalità attuative delle previsioni di cui sopra. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

## 2. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L'introduzione dell'art. 10-quater al medesimo D.L. n. 52/2021, al contempo, ha delineato rilevanti modifiche in materia di uso delle mascherine, come di seguito esposto.

Fino al 30.04.2022 è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografici che, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30.04.2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi almeno mascherine di tipo c.d. chirurgico).

Sempre fino al 30.04.2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Sono ovviamente esentati (art. 10 quater co. 4 del D.L. n. 52/2021) dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10 quater co. 5 del D.L. n. 52/2021) non sussiste infine quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

### 3. La graduale eliminazione del green pass c.d. base

L'art. 6 del D.L. n. 24/2022 ha apportato ulteriori - rilevantissime - modifiche al D.L. n. 52/2021, partendo all'art. 9-bis. Nella nuova formulazione di quest'ultimo, infatti, si prevede che dal 01.04.2022 al 30.04.2022 è consentito solo a coloro che sono muniti del green pass c.d. base (ossia quello derivante da vaccinazione, guarigione oppure tampone) l'accesso alle seguenti attività:

- a. mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali non occorre il green pass);
- c. concorsi pubblici;
- d. corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021 e dagli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021;
- e. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Di fondamentale importanza, al contempo, è l'abrogazione dei co. 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, i quali richiedevano il possesso del green pass c.d. rinforzato per l'accesso ai servizi alla persona, alla maggioranza degli uffici degli enti pubblici nonché per i colloqui con i detenuti.

Infine, all'art. 9-quater del D.L. n. 52/2021 (relativo all'impiego della certificazione verde per l'accesso ai mezzi pubblici), sono state apportate rilevanti modifiche. Dal 01.04.2022 al 30.04.2022, infatti, sull'intero territorio nazionale è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto seguenti ai soggetti dotati di green pass c.d. base (quindi derivante da vaccinazione, guarigione o tampone):

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Con il medesimo articolo, inoltre sono stati confermati gli obblighi di cui agli artt. 9-quinquies (impiego del green pass c.d. base nel lavoro pubblico), 9-sexies (impiego del green pass c.d. base da parte dei magistrati) e 9-septies (impiego del green pass c.d. base nel lavoro privato) sino al 30.04.2022, estendendoli - come si vedrà al successivo paragrafo 5. - anche ai lavoratori ultracinquantenni.

#### **4. Graduale eliminazione del green pass c.d. rafforzato**

L'art. 9-bis.1 del D.L. n. 52/2021 è stato fortemente riformulato ad opera dell'art. 7 del D.L. n. 24/2022, giungendo ora a sancire che dal 01.04.2022 al 30.04.2022 sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdiCOVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- ✓ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- ✓ convegni e congressi;
- ✓ centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- ✓ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- ✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- ✓ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

#### **5. Le novità in materia di obbligo vaccinale**

L'art. 8 del D.L. n. 24/2022 ha innanzitutto apportato rilevanti modifiche all'art. 4 del D.L. n. 44/2022, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo - quale orizzonte temporale dell'obbligo vaccinale - il 31.12.2022.

Inoltre, è stata introdotta una causa di cessazione temporanea della sospensione dei sanitari non adempienti rispetto all'obbligo vaccinale, in caso di intervenuta guarigione degli stessi dal Covid-19, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione a seguito della citata guarigione; al contempo, la sospensione dallo svolgimento dell'attività con conseguente sospensione dal pertinente Albo, ricomincia a decorrere automaticamente una volta che riprenda a sussistere, a seguito della

cessazione degli effetti della guarigione, l'obbligo vaccinale ed esso risulti inadempito dal sanitario.

Anche l'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie avrà vigore sino al 31.12.2022, così come per gli operatori delle strutture sanitarie private.

Viene poi introdotto, nel D.L. n. 44/2021, un nuovo art. 4-ter.1 in materia di obbligo vaccinale sino al 15.06.2022, per le seguenti categorie:

- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché dei servizi segreti, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Inoltre, viene introdotto un nuovo art. 4-ter.2 in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, il quale prevede che sino al 15.06.2022 l'obbligo vaccinale si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Infine, la fondamentale novità in materia di obbligo vaccinale per i dipendenti ultracinquantenni è la seguente: dal 01.04.2022, infatti, con la riformulazione dell'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 ad opera del D.L. n. 24/2022 per i lavoratori pubblici, quelli privati e i membri delle FF.OO. sarà sufficiente il green pass c.d. base per accedere al luogo di lavoro.

## **6. Novità in materia di gestione della positività da Covid-19 nell'ambito scolastico**

L'art. 9 del D.L. n. 24/2022 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 3 del D.L. n. 52/2021 in materia di gestione della positività a scuola. Il nuovo art. 3 del D.L. n. 52/2021 in sostanza prevede che a decorrere dal 01.04.2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui al nuovo art. 10-ter del D.L. n. 52/2021 (si veda il

paragrafo n. 1 che precede), nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività al Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 65/2017, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato; in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nelle scuole primarie di cui all'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 59/2004, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 59/2004, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 226/2005, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato; al pari di quanto visto sopra, in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'art. 10-ter del D.L. n. 52/2021 in seguito a positività al Covid-19, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui all'art. del D.L. n. 52/2021 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a

sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

\*\*\*

Auspucando di aver fatto cosa gradita con la presente, rimango a Vs. più completa disposizione per ogni più utile chiarimento o confronto.

Un caro saluto.

  
Avv. Mattia Tacchini